



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

P.Iva: 01787060845 – C.F.: 80003990845
(tel. 0922846911 – fax 0922840312)
www2.comune.cattolicaeraclea.ag.it
Pec: protocollo@comunecattolicaeraclea.it

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 di registro – seduta del 15/11/2022

OGGETTO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – ART.194, COMMA 1, LETT.A), DEL D. LGS.18 AGOSTO 2000, N.267 – SIG. GULISANO GAETANO.
----------------	---

L'anno DUEMILAVENTIDUE e questo giorno QUINDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 15,30 e seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del Centro Sociale, in via Collegio, in seguito a convocazione del Vice Presidente del Consiglio comunale, con propria determinazione prot. n.10037 del 09.11.2022, ai sensi dell'art.20, della L.R. 26 agosto 1992, n.7 come integrato dall'art.43 della l.r. 1 settembre 1993, n.26, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ORDINARIA ed in SEDUTA PUBBLICA, di prima convocazione, nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	ALAGNA GIUSEPPA		X	7	AUGELLO CAROLINA MARIA	X	
2	VIZZI ANTONIO	X		8	BALLARÓ GIOVANNA	X	
3	MESSINA GIUSEPPE	X		9	PIAZZA NICOLA	X	
4	MILIZIANO ALESSANDRO MARIA	X		10	DANGELO GIUSEPPE	X	
5	PLATANIA GIUSY LINDA	X		11	GIUFFRIDA ANABELLE		X
6	SCIORTINO GIUSEPPE	X		12	CAMMALLERI PAOLO ENZO		X
					Numero Pres./Ass.	9	3

La seduta è pubblica.

Assume la Presidenza il Consigliere comunale, Dott. **Giuseppe Messina**, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale, proclamato con atto deliberativo del C.C. n.8-2022.

E' presente il Sindaco Arch. **Santo Borsellino**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Segretario Generale, **Dott. Antonio Tumminello**.

Il Presidente nomina scrutatori: Ballarò Giovanna, Augello Carolina Maria e Piazza Nicola.

IL PRESIDENTE

- Vista l'allegata proposta ad oggetto: *"Riconoscimento Debito Fuori Bilancio, art.194, comma 1, lett.A), D. Lgs. n.267/2000, - SIG. GULISANO GAETANO"*, munita di tutti i pareri favorevoli tecnici e contabili, e del Revisore Unico dei Conti, Dott.ssa Giuseppina Sottosanti, pertanto invita a relazionare in merito il Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Francesco Campisi;
- Prende la parola il Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Francesco Campisi, che relaziona e illustra ai convenuti il contenuto della proposta di deliberazione, il quale fa presente che il debito corrisponde ad € 28.181,18, che sarà dilazionato in due esercizi finanziari, così ripartito: prima rata € 15.841,59 a valere sul bilancio 2022 e la seconda rata € 12.339,59 a valere sul bilancio 2023, a seguito di sentenza allegata alla proposta.
- Considerato che il Presidente del Consiglio comunale pro tempore, Dott. Giuseppe Messina, ha constatato che non ci sono altri interventi da fare, pone in votazione la proposta.
- La votazione espressa in forma palese per alzata di mano dà il seguente risultato: presenti n.9 Consiglieri su n.12 assegnativi ed in carica; votazione favorevole ad unanimità, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati.

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: ***"RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, ART.194, COMMA 1, LETT.A), D. LGS. N.267/2000, - SIG. GULISANO GAETANO"***, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- Di demandare ai Responsabili delle Aree di competenza Tecnica e Finanziaria tutti gli atti gestionali e conseguenti all'adozione del presente provvedimento.
- Quindi, il Presidente, procede con la successiva votazione per dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Con votazione favorevole ad unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 846911 - fax: 0922 840312

www.info@comune.cattolicaeraclea.ag.it

Area Tecnica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Riconoscimento debito fuori bilancio - Art. 194, comma 1, lettera A), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267- SIG. GULISANO GAETANO
----------------	--

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

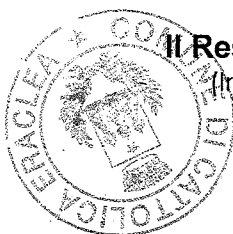
- Che in data 06/09/2017 il sig. Gulisano Gaetano percorreva a velocità moderata la Via Oreto, la ruota anteriore della bicicletta andava ad incunearsi all'interno di una feritoia del tombino ed a causa di ciò cadeva a terra;
- Che il Tribunale civile di Agrigento con sentenza nr. 386/2022 del 14/03/2022, Rg. 1919/2018, condannava il Comune di Cattolica Eraclea al pagamento della somma complessiva a titolo di risarcimento di euro 24.679,17, oltre alle spese di lite per complessivi euro 3.002,00 oltre spese generali ed accessori come per legge e dllaee spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
- Che con nota Protocollo n. 8005 del 20-09-2022 lo Studio Legale dell'AVV. Salvatore Tortorici trasmetteva diffida e messa in mora per pagamento Sentenza nr. 386/2022 del 14/03/2022, Tribunale di Agrigento Rg. 1919/2018. Gulisano Gaetano;
- In riscontro alla diffida e messa in mora di cui sopra il responsabile dell'Area Tecnica proponeva una dilazione del pagamento in due rate come di seguito specificato:
 - o prima rata di € 12.339,585 e spese di lite e CTU entro 30 giorni dal riconoscimento del debito ;
 - o seconda rata di € 12.339,585 entro il 28 febbraio 2023;
- Che lo studio legale AVV. Salvatore Tortorici ha trasmesso accettazione di tale accordo bonario per risolvere tale controversia;
- Trattasi di spesa per obbligazioni assunte pertanto il mancato impegno potrebbe arrecare danno grave all'Ente;
- Dare atto che la superiore spesa rientra tra i servizi indispensabili del Comune e che trattasi di somme non frazionabili e obbligatorie.

- Ravvisata la necessità di procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, stante l'obbligo di adempiere;
- Dato Atto che la spesa prevista di cui alla presente delibera ammontante ad € 28.181,18 onnicomprensivo, sarà dilazionata in due esercizi finanziari con imputazione al cap. 7940/1 "Quota debito fuori bilancio riconoscibili" come di seguito specificato:
 - o Prima rata € 15.841,17, da pagare entro il 30 giorni dal riconoscimento del debito a valere sul bilancio 2022 che presenta la debita disponibilità;
- Seconda rata € 12.339,59, da pagare entro il 28 febbraio 2023, a valere sul bilancio 2023;
- Reputato opportuno riconoscere il debito sopra descritto onde evitare ulteriori spese per il bilancio comunale;
- Vista la deliberazione della Corte di Conti, Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede di controllo, n.2/2011/SS.RR./PARI, nella quale viene chiarito che competente a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio è il Consiglio comunale;

PROPONE

al Consiglio Comunale:

- Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.lg.s. 18 agosto 2000, n. 267, la legittimità del debito fuori bilancio al Sig. Gulisano Gaetano sono pari ad € 28.181,18.
- che la spesa prevista di cui alla presente delibera ammontante ad € 28.181,18 onnicomprensivo, sarà dilazionata in due esercizi finanziari con imputazione al cap. 7940/1 "Quota debito fuori bilancio riconoscibili" come di seguito specificato:
 - o Prima rata € 15.841,59, da pagare entro il 30 giorni dal riconoscimento del debito a valere sul bilancio 2022 che presenta la debita disponibilità;
 - o Seconda rata € 12.339,59, da pagare entro il 28 febbraio 2023, a valere sul bilancio 2023;
- Di trasmettere, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, copia del presente provvedimento alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana;
- Di dare atto che sussiste l'utilità e l'arricchimento del Comune.
- Di dichiarare la deliberazione, sulla scorta di quanto sopra illustrato ed atteso il rischio di aggravio di spese derivante dalla ritardata attuazione, urgente e immediatamente esecutiva.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Francesco Campisi)

In nome per conto e nell'interesse del sig. Gulisano Gaetano nato a Ribera il 28/03/1957 e ivi residente in via Viale Romagna n. 2, accuso ricezione Vostra proposta transattiva, riportata in calce alla presente, con la quale riconoscete il debito di cui alla Sentenza meglio in oggetto indicata e contestualmente Vi impegnate a pagare le somme statuite dal Giudice in due rate e senza interessi, di cui la prima di € 12.339,585, oltre le spese legali e spese CTU, entro e non oltre il 31 ottobre 2022; la seconda di € 12.339,85 entro e non oltre il 28 febbraio 2023.

Ciò posto, il sig. Gulisano Gaetano mi chiede di manifestarVi il suo disappunto posto che questa Amministrazione, tramite il sottoscritto, lo ha più volte rassicurato di essere nelle condizioni di eseguire il pagamento con selerzia. Per questo non si è provveduto a notificare la Sentenza munita di formula esecutiva.

Ciò nonostante, anche per il buon senso che contraddistingue il sig. Gulisano, lo stesso intende definire comunque bonariamente la vicenda de qua e pertanto si rende disponibile ad accettare, come in effetti accetta, l'accordo da Voi formulato. Ad ogni buon conto, però, il sottoscritto difensore, nella denegata ipotesi in cui l'accordo transattivo non dovessere essere rispettato e quindi al fine di meglio tutelare le ragioni del proprio assistito, provvederà a notificare la Sentenza munita di formula esecutiva. Risulta evidente comunque che detta Sentenza non potrà essere messa in esecuzione se Codesta spett.le Amminitrzione rispetterà i termini di detto accordo.

Per quanto spr, pertanto, ritenuto formalizzato l'accordo transattivo con la ricezione da parte Vostra della presente pec, si resta in attesa del pagamento concordato e con l'occasione si porgono distinti saluti.

Avv. Salvatore Tortorici (328 7386889)

Protocollo n. 8005
del 20-09-2022

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Diffida e messa in mora per pagamento Sentenza nr. 386/2022 del 14/03/2022, Tribunale di Agrigento Rg. 1919/2018. GULISANO GAETANO

Mittente : STUDIO LEGALE AVV. SALVATORE TORTORICI

Mail mittente : salvatore.tortorici@avvsciacca.legalmail.it

In riscontro al sollecito di cui in oggetto si rappresenta che questa amministrazione è intezionata a liquidare quanto riconosciuto nella sentenza n. 386/2022, ma stante le difficoltà finaziarie (bilancio 2022 in approvazione) che attanagliano le pubbliche amministrazioni, chiede di poter dilazionare il pagamento di che trattasi in due rate, senza interessi, con la seguente proposta transattiva:

1. prima rata di € 12.339,585 entro 30 giorni dal riconoscimento del debito e comunque entro il 31/10/2022;

1. seconda rata di € 12.339,585 entro il 28 febbraio 2023;

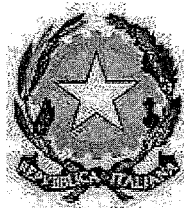
1. pagamento delle spese di lite e ctu entro il 31/10/2022;

In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti

Il Responsabile dell'Area tecnica

Ing. Francesco Campisi

—
Avv. Salvatore Tortorici



TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE

VERBALE DI UDIENZA DEL 14/03/2022

Il giorno 14/03/2022 alle ore 10,18 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1919 dell'anno 2018 del Ruolo Generale vertente tra:

GULISANO GAETANO

e

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

Si dà atto che sono presenti l'avv. Virone in sostituzione dell'avv. TORTORICI SALVATORE per parte attrice e l'avv. MORELLO GIOVANNA per parte convenuta.

L'avv. Virone si riporta al contenuto dei propri scritti e nei documenti depositati; rappresenta che i fatti di causa sono stati confermati dal teste Vella Calogero; contesta le difese avverse e le note conclusive depositate.

L'avv. Morello si riporta alle note conclusive depositate, contesta quanto dedotto dalla controparte.

Entrambi i procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi.

Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Dopo breve discussione orale,

II GIUDICE

si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.

Verbale chiuso ad ore 10,30.

Il Giudice onorario

Dr. Luca Restivo





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 14/03/2022, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10,30 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore 19,35 la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa di primo grado iscritta al n. 1919 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, promossa da

GULISANO GAETANO (c.f.: GLSGTN57C28H269A) nato a Ribera il 28/03/1957, ivi residente ed ivi elettivamente domiciliato in corso Umberto I n. 10, presso lo studio dell'avv. Salvatore Tortorici che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente, con l'avv. Antonino Firetto, giusta procura in atti

*** ATTORE ***

contro

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA (c.f.: 01787060845), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, con sede in Cattolica Eraclea, via Rosario n. 87, elettivamente domiciliato in Cattolica Eraclea, via Oretto n. 59, presso lo studio dell'avv. Giovanna Morello che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

*** CONVENUTO ***

OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.



- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -

1. Con comparsa in riassunzione notificata in data 01 giugno 2018 GULISANO GAETANO riassumeva davanti a questo Tribunale il giudizio promosso contro il COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA avanti al Tribunale di Sciacca (con R.G. 218/2018) dichiaratosi incompetente per territorio con ordinanza del 27 maggio 2018, affinché venisse condannato al risarcimento dei danni da lui patiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 06 settembre 2017 in Cattolica Eraclea, via Oreto all'altezza del civico n. 155, quantificati complessivamente in € 25.870,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di lite.

A sostegno di tale domanda assumeva che:

- *"in data 06/09/2017 alle ore 19,30 circa ... alla guida della propria bicicletta ... percorreva a velocità moderata la via Oreto in direzione Ribera quando, all'uscita di una curva nei pressi del Bar Relax e precisamente di fronte al civico n. 155, la ruota anteriore di detta bicicletta andava ad incunearsi all'interno di una feritoia cretasi in un tombino, composto da otto grate a righe disposte lungo il senso di marcia, ed a causa di ciò cadeva rovinosamente a terra";*
- *a causa dell'arresto improvviso della marcia, nella bicicletta "si spezzava il manubrio e si lesionava anche il telaio, ... il ciclista stramazza al suolo privo di sensi e con il volto coperto di sangue ... intervenivano i sanitari del 118 che provvedevano a trasportarlo presso il P.S. dell'Ospedale di Ribera" dove veniva diagnosticato "trauma facciale e cervicale con frattura processo traverso DX e VII vertebra cervicale".*

Radicatasi la lite, si costituiva il convenuto Comune di Cattolica Eraclea con comparsa di risposta, depositata il 09 ottobre 2018, nella quale contestava le modalità di verifica del sinistro rappresentate dall'attore e il *quantum debeatur*, evidenziando la condotta colposa dell'attore e l'inammissibilità del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria; chiedeva quindi al Tribunale di *"- ritenere inammissibili, improponibili o, comunque rigettare le domande attoree; - in via subordinata ... ritenere e dichiarare la condotta colposa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c. e per l'effetto ridurre il risarcimento in relazione alla colpa del danneggiato; - condannare controparte alle spese di lite"*.

La causa è stata istruita con produzione documentale, con l'escussione del teste Vella Calogero (all'udienza del 02 aprile 2019) e con c.t.u. medico-legale.

A seguito della precisazione delle conclusioni delle parti, veniva fissata l'odierna udienza di discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. nella quale, fatta discutere oralmente la causa dai rispettivi procuratori, il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.



Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui infra.

2. Sull'an dell'evento e sulla sua imputazione.

Giova preliminarmente ricordare che, come evidenziato dalla costante giurisprudenza di legittimità, la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. e invocata dall'attore ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode ma la mera esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno e cioè *"la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta del danneggiato e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene"* (v. da ultimo: Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 01.02.2021 n. 2184).

Unico limite alla configurabilità della responsabilità oggettiva del custode è individuato dalla norma nel caso fortuito, da intendersi come un fattore estraneo idoneo ad interrompere tale nesso causale tra *res* e danno (Cass. Civ. n. 6753/2004 e n. 376/2005). All'ipotesi del caso fortuito va ricondotto anche il caso in cui l'evento sia da ascrivere alla condotta del danneggiato, laddove il suo comportamento abbia inciso sulla determinazione del danno (Cass. Civ. nn. 22323/2007, 20317/2005 e 24611/2004), ovvero *"non si sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità necessario per l'utilizzo di beni ad estensione collettiva"* (Cass. Civ. n. 4476/2011).

Sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, l'affermazione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la dimostrazione ad opera del danneggiato, in quanto fatto costitutivo, dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria *"mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità"* (Cass. Civ. n. 15389/2011 e n. 8005/2010).

Sebbene, come detto, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. abbia carattere oggettivo, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che *"la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243). La pila di mattoni sull'angolo della strada, il blocco di cemento che occupi una parte del marciapiede, la mattonella mancante, ecc, non manifestano di per sé soli il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del passante, ove*



questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta. Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'articolo 2051 cod. civ. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (v. Cass. Civ. Sez. III, sentenza 05 febbraio 2013 n. 2660).

In sostanza *"tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato"* (cfr. Cass. n. 4279/2008).

Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che i documenti in atti e le risultanze istruttorie consentono di affermare che l'attore abbia fornito prova adeguata e sufficiente in ordine all'evento dannoso e al nesso di causalità tra questo e la cosa in custodia.

E invero il verificarsi dell'evento costituito dalla caduta del Gulisano il 06 settembre 2018 alle ore 19,30 circa, mentre percorreva in bicicletta la via Oretto in Cattolica Eraclea può ritenersi un fatto non specificatamente contestato dall'Ente convenuto e, quindi, come un fatto processualmente acquisito ed escluso dall'accertamento probatorio. La circostanza in ogni caso risulta confermata dalla scheda medica di bordo degli operatori del 118 intervenuti sui luoghi e dalla testimonianza resa da Calogero Vella all'udienza del 02 aprile 2019, che al momento dell'occorso con la propria bicicletta seguiva l'attore a circa 15 metri di distanza.

Parimenti deve ritenersi dimostrato – dalle foto agli atti e dalla detta testimonianza – che la rovinosa caduta dell'attore sia stata determinata dall'inserimento della ruota anteriore della propria bicicletta nella feritoia tra le varie grate che componevano il tombino per lo scolo delle acque presente nel tratto di strada (v. le fotografie in atti e, in particolare, quelle segnate dalle lettere B ed E dell'allegato n. 6 del fascicolo di parte attrice).

La dinamica della caduta ha poi trovato ulteriore riscontro nella CTU che ha ritenuto le lesioni riportate dall'attore compatibili con la modalità di accadimento dell'evento allegata dall'attore.

Ritiene il Tribunale che, alla luce delle circostanze di tempo e di luogo, il Gulisano non potesse essere in condizione di percepire o prevedere, utilizzando la normale diligenza, la presenza della fessura tra le varie grate male accostate tra di loro che ne causò la caduta e, quindi, evitarla con una diversa condotta.



Invero le fotografie depositate mettono in chiara luce la violazione delle norme europee (UNI EV 124 *"Dispositivi di coronamento e di chiusura dei pozzetti stradali"*) previste per i tombini, o meglio, più tecnicamente, "chiusini", che impongono regole severe per la progettazione, installazione e posizionamento degli stessi, prevedendo che devono essere posati con un determinato orientamento (in genere perpendicolare al senso di marcia dei mezzi), formando un set coordinato tra coperchio e telaio (che non deve presentare spazi o fessure).

In altri termini l'esistenza di ampio spazio tra una griglia e l'altra - ben evidente nelle foto in atti - costituisce piena prova della pericolosità insita nella *res* non prevedibile ed evitabile dal danneggiato; quindi, utilizzando la terminologia della Suprema Corte, *"lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene"*.

Ulteriore riprova del fatto che la *res* avesse una potenzialità dannosa intrinseca - tale da costituire il cd. pericolo occulto (insidia o trabocchetto) e da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode - si rinviene nella circostanza, non contestata dall'Ente convenuto, oltre che chiaramente risultante dalle foto in atti, che il giorno seguente siano intervenuti gli operai del Comune per provvedere a saldare tra di loro le varie grate ed eliminare così lo spazio presente tra di loro.

L'eccezione di concorso di colpa del danneggiato sollevata dal Comune di Cattolica Eraclea non può trovare accoglimento in quanto formulata in modo generico e non supportata da alcuna prova.

L'Ente locale convenuto nelle note conclusive depositate ritiene sussistente un comportamento colposo dell'utente danneggiato che determina l'esclusione della sua responsabilità o che, comunque, integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.

A supporto però di quanto asserito pone solo le circostanze che *"la grata di circa 4 mt era visibilissima"* e che *"la velocità tenuta dall'attore non fosse adeguata"* poiché *"il manubrio della bici si spezzò a seguito dell'impatto"* (v. pag. 4 note conclusive).

Giova al riguardo rammentare che, secondo indirizzo pacifico nella giurisprudenza di legittimità, alla stregua dell'art. 1227 c.c. *"è il danneggiante o il suo solidale, che si giova del concorso, a dover eccepire e provare il concorso del fatto colposo del creditore"* (Cass. civ., sez. III, sentenza 02.03.2007 n. 4954; nello stesso senso: Cass. Civ. 19.07.2018 n. 1928; 02/03/2012, n. 3240; 25/05/2010, n. 12714; 28.07.2004 n.14235; 20.11.2001 n.14592).

Nel caso in esame non è in discussione la visibilità della grata, ma la sua non corretta realizzazione e/o installazione che, con la presenza di fessure tra le varie parti, ha costituito una vera e propria insidia non visibile e non prevedibile; inoltre i danni riportati dalla bici non



possono, da soli, costituire prova della velocità della stessa al momento del sinistro e della, conseguente, sussistenza di un concorso di colpa derivante dalla condotta tenuta dal danneggiato.

In definitiva, non essendo stata in concreto fornita la prova della sussistenza del caso fortuito (l'unica, si ribadisce, che avrebbe esentato il custode dalla responsabilità per quanto occorso all'attore), né del concorso di colpa del danneggiato, deve essere dichiarata la responsabilità esclusiva del Comune di Cattolica Eraclea ai sensi dell'art. 2051 c.c. nella causazione dell'infortunio occorso a Gaetano Gulisano e pertanto l'Ente convenuto va condannato al risarcimento dei danni subiti dall'attore.

3. Sul quantum debeatur.

Con riferimento alla quantificazione del danno, nel caso di specie, si può fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze dell'espletata CTU medica, a firma del dott. Francesco Sciortino.

Tali risultanze appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina della documentazione prodotta dalla parte e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile.

Esse possono, pertanto, essere pienamente condivise e fatte proprie dal Giudice.

In particolare, il C.T.U. ha stimato nel 10% i postumi residuati a Gulisano Gaetano per gli esiti riconducibili al sinistro in questione ed in 20 i giorni di inabilità temporanea al 75 %, in 30 al 50% e in 25 al 25%.

Sulla scorta dei superiori accertamenti, che ripetesì si condividono in questa sede, facendo uso per la liquidazione delle vigenti "tabelle di Milano" - considerata l'età dell'attore al momento del sinistro (anni 60) - il danno non patrimoniale spettante a Gulisano Gaetano si determina in Euro 15.846,00, mentre il danno da inabilità in Euro 3.465,00.

Nel complesso la somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale ammonta, quindi, in valuta attuale, ad Euro 19.311,00.

Tale importo deve essere aumentato del 25%, ossia della somma di € 4.120,00, al fine garantire un risarcimento integrale del danno non patrimoniale, comprensivo anche dei pregiudizi sostanzianti il c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d'animo), rivestendo il fatto gli estremi del reato, ontologicamente considerato, di lesioni colpose.

E' noto che le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 26972 del 2008 hanno statuito, senza negare l'esistenza dei danni tradizionalmente definiti "per comodità di sintesi" biologico, morale ed esistenziale, che, al fine di evitare duplicazioni di risarcimento, non può procedersi alla distinta attribuzione del danno biologico e morale, o cd. esistenziale, quali autonome voci di danno, ma che "dovrà il giudice, qualora di avvalga delle note tabelle,



procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.

La somma complessivamente dovuta è quindi, pari ad Euro 23.431,00.

Ora, poiché il risarcimento è espresso in valuta attuale, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all’equivalente della data di insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione annuale, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all’epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.

In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l’adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l’ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l’equivalente in denaro del bene leso.

Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un’unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17.02.1995 n. 1712 (ribadito, tra le altre, da Cassazione sez. II civile sentenza 03.12.1997 n. 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10.03.2000 n. 2796) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.

Il risarcimento complessivamente spettante all’attore per danno non patrimoniale è così pari ad Euro 23.721,00.

A tale importo dovrà essere aggiunta l’ulteriore somma di € 958,17 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute (v. fatture prodotte – allegato n. 3 fascicolo parte attrice), relativamente alle quali il Consulente ha affermato che *“al paziente vanno inoltre riconosciute le spese sostenute (danno emergente) a scopo terapeutico riconducibile al trauma subito”* (v. pag. 6 relazione ctu).

Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali relativamente alla bici e al cellulare in quanto risulta carente la prova fornita dall’attore al riguardo.

L’assenza di produzione della documentazione fiscale relativa all’acquisto originario dei beni danneggiati o, quantomeno, di una loro stima, non può di certo essere sopperita (anche in considerazione dell’elevato valore) dal deposito di un preventivo per l’acquisto di una nuova bici



o di riparazione di un iPhone. In altri termini non è stata fornita in giudizio la prova del valore della bici danneggiata e la corrispondenza di questa con quella di cui al preventivo, né la prova che l'iPhone si sia effettivamente danneggiato nell'occorso e corrisponda a quello oggetto del preventivo depositato.

Da ultimo si rileva che non può trovare accoglimento l'istanza di nullità della ctu formulata in note conclusive dalla parte convenuta sulla base del mancato rispetto dei termini concessi alle parti per formulare osservazioni alla bozza di perizia e della considerazione che il ctu abbia stimato anche il valore della bicicletta e del telefono danneggiati nel sinistro.

Al riguardo si osserva che l'errata estensione, da parte del ctu, del quesito limitato alla valutazione della congruità delle spese mediche sostenute dall'attore agli ulteriori danni patrimoniali non determina la nullità della ctu ma solo l'inutilizzabilità della stima effettuata per tali oggetti, in quanto esula dall'incarico conferitogli.

Nessuna nullità ha poi determinato il mancato rispetto dei termini assegnati per le osservazioni alle parti, stante che, con provvedimento reso all'udienza del 01 febbraio 2021, questo decidente, proprio per tale ragione, ha provveduto ad assegnare nuovi termini per le osservazioni delle parti alla relazione e per il deposito della consulenza finale contenente le risposte del ctu alle osservazioni eventualmente ricevute; la parte convenuta ha così potuto svolgere regolarmente le proprie osservazioni alla relazione ed il ctu ne ha dato atto e fornito puntuale risposta nella perizia finale depositata il 17 giugno 2021.

4. Sulle spese del giudizio.

Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, con l'applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014, come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, in persona del Giudice onorario dr. Luca Restivo, sentite le parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando;

- condanna il Comune di Cattolica Eraclea, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, a pagare, per i titoli di cui alla parte motiva, a Gulisano Gaetano la complessiva somma di Euro 24.679,17 oltre interessi legali dalla data di questa decisione sino al saldo;
- condanna il Comune di Cattolica Eraclea al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.002,00, di cui € 264,00 per spese ed € 2.738,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarre in favore degli avv.ti Salvatore Tortorici e Antonino Firetto dichiaratisi antistatari;
- pone in via definitiva a carico del convenuto Comune di Cattolica Eraclea le spese relative alla



consulenza d'ufficio.

Così deciso in Agrigento il 14/03/2022.

Il Giudice onorario

Dr. Luca Restivo



R.G. 1919/2018

SENT. 362/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrere con essi quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell' avv. SALVATORE TORTORICI

Nell' interesse di GULISANO GAETANO, nonche' per SE STESSO,
PROCURATORE DISTRATTARIO

per uso esecuzione forzata.

Agrigento, 30/09/2022

Firmato Digitalmente

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Maria Gueli

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO PEC
EX ART 3 BIS LEGGE 21 GENNAIO 1994, NR. 53

L' Avv. Salvatore Tortorici con studio in Ribera nella via Corso Umberto I nr. 10 (c.f. TRTSVT76B01A089P fax 0925546095 pec: salvatore.tortorici@avvsciaccia.legalmail.it), nq di difensore di fiducia e domiciliatario del sig. Gulisano Gaetano nato a Ribera il 28/03/1957 e ivi residente in via Viale Romagna n. 2, c.f. GLS GTN 57C28 H269A, congiuntamente e disgiuntamente all' Avv. Antonino Firetto (c.f. FRTNNN79H11H269R P.I. 02527370841 Pec antonino.firetto@avvsciaccia.legalmail.it) entrambi del foro di Sciacca

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge in originale informatico la Sentenza n. 362/2022 pubblicata il 14/03/2022 Rg. 1919/2018 Rep. n. 466/2022 del 16/03/2022, munita di formula esecutiva rilasciata in data 30/09/2022 dalla cancelleria civile del Tribunale di Agrigento a firma del funzionario giudiziario Dott.ssa Maria Gueli, a:

1. Comune di Cattolica Eraclea (c.f. 801787060845) in persona del sindaco pro – tempore Arch. Santo Borsellino, con sede in Cattolica Eraclea via Rosario 87, presso il procuratore costituito Avv. Giovanna Morello (c.f. MRLGNN69P41A089J) con studio in Cattolica Eraclea, via Oreto n. 59 ove ha eletto il domicilio, mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella di PEC salvatore.tortorici@avvsciaccia.legalmail.it, di cui al Reginde, all'indirizzo Pec del nominato procuratore: giovannamorello@avvocatiagrigento.it, estratta dal Reginde;

ATTESTO

che il messaggio Pec, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch'essi firmati digitalmente:

- Sentenza n. 362/2022 pubblicata il 14/03/2022 Rg. 1919/2018 Rep. n. 466/2022 del 16/03/2022, munita di formula esecutiva 30/09/2022 rilasciata dalla cancelleria civile del Tribunale di Agrigento a firma del funzionario giudiziario Dott.ssa Maria Gueli.
- Relata di notifica;

Dichiaro inoltre che la su detta Sentenza n. 362/2022 Rg. 1919/2018 notificata a mezzo pec è conforme all'originale informatico estratto dal relativo fascicolo telematico Rg. 1919/2018 Tribunale di Agrigento, e la relata di notifica è conforme all'originale cartaceo/analogico in mio possesso

Ribera li 04 ottobre 2022

Avv. Salvatore Tortorici

PARERI

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

- in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE

Cattolica Eraclea, li 04/11/2021

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

(Ing. Francesco Campisi)



- in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE

Cattolica Eraclea, li _____

PREV. N. 17 del 07/11/22
E. 15841,59 ANNO 2022
E. 12339,59 ANNO 2023

IL RESPONSABILE AREA RAGIONERIA

(Dott. Calogero Filippo Bono)



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 27 del 11/11/2022

sulla proposta di deliberazione di C. C. del 07/11/2022 avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio - Art. 194, comma 1, lettera a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267- Sign. Gulisano Gaetano

Espresso ai sensi degli artt. 239, comma 1), lett. b), p. 6) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Revisore dei Conti del Comune di Cattolica Eraclea, nella persona della Dott.ssa Giuseppina Sottosanti

Vista la PEC del 08/11/2022 di richiesta parere a firma del dell' Area Tecnica Ing. Francesco Campisi;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata;

Visto il Regolamento di contabilità vigente;

Visto l'art. 194, c. 1, lett. a) del D. Lgs n. 267/2000;

Visto con deliberazione di C.C. n. 17 del 29/04/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

Visto che il D.M. 28/07/2022 ha differito al 31 agosto 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali, di cui all'art.151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso, in data 07/11/2022 dell' Area Tecnica Ing. Francesco Campisi;

Visto il parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso, in data 07/11/2022, dal Responsabile dell' Area Finanziaria e Contabile dott. Calogero Filippo Bono.

Considerato

- che tale debito può essere riconosciuto ai sensi dell'art.194, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000;
- che tale debito sarà ripartito in due rate, pari ad € 15.841,59 a far valere sul bilancio 2021/2023 esercizio 2022 e pari ad € 12.339,59 a far valere sul bilancio 2021/2023 esercizio 2023.

tutto ciò **Visto e Considerato**,

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui in oggetto per € **28.181,18**, comprensivi di sorte capitale, interessi legali, spese legali, spese generali CPA, con imputazione al Cap.7940 riclassificato con codici n° 01.03-1.03.02.99.999 "quota debiti fuori bilancio da riconoscere" del bilancio corrente, come espressamente indicato in proposta.

INVITA

il Segretario Generale a trasmettere il provvedimento di riconoscimento del suddetto debito alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, c. 5, della legge 27.12.2002, n. 289 come espressamente indicato in proposta.

Lì 11/11/2022

Il Revisore dei conti
Dott.ssa Giuseppina Sottosanti

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

SCHEDA PER ACCERTAMENTO E RICONOSCIMENTO
DEBITI FUORI BILANCIO

AREA U.T.C.

Creditore: GULISANO GAETANO

RISARCIMENTO DANNI

finanziamento: sentenza del tribunale di Agrigento:

motivo per il quale non sono state liquidate: IN ATTESA SENTENZA;

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati si evince che la fornitura è stata effettuata per il seguente fine: RISARCIMENTO DANNI

- 1- Che le notizie e gli elementi sopra riportati corrispondono a verità
- 2- Che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e seguenti del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale e parziale, fra i residui passivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato.

Cattolica Eraclea li 04/11/2022

Il Responsabile dell'U.T.C.
(Ing. Francesco Campisi)



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Messina

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Tumminello

Atto pubblicato sul sito del Comune in data _____ entro giorni _____ dall'emanazione art.6 l.r. 11/2015.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11 L.R. 3.12.1991, n.44)

Il sottoscritto **Segretario comunale**, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n.44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____, come previsto dall'art.11 a seguito degli adempimenti di cui sopra.

GLI ALLEGATI ALL'ORIGINALE DELLA PRESENTE SI TROVANO DEPOSITATI PRESSO L'UFF. SEGRETERIA E POTRANNO ESSERE CONSULTATI, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACY, PREVIO CONTATTO CON I RESPONSABILI - TEL.0922846928-923.

Cattolica Eraclea, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art.12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n.44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/11/2022

- ☒ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2);
☐ decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Tumminello

La presente è copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO